

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 89/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE LO SVINCOLO, PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART.111 N.O.I.F. DALL’A.S.D. SAVIGLIANESE** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massano Claudio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **DEFERIMENTO DELL’ UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEI CALCIATORI: MANNINI DANIELE E POSSANZINI DAVIDE, ATTUALMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING**

La C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie i calciatori Mannini Daniele e Possanzini Davide dalle incolpazioni loro ascritte e trasmette gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali responsabilità in capo ai calciatori medesimi e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Brescia Calcio S.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l’art. 1 comma 1 C.G.S.

**3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI**

La C.G.F in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al Sig. Paolillo Gaetano l'ammenda di €1.000,00.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Pappa Avv. Italo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonino - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR GRIMALDI STANISLAO, AGENTE DI CALCIATORI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA WORLD FOOTBALL SERVICE S.R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI E 30 STATUTO FEDERALE.**

La C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Signor Grimaldi Stanislao e rimanda gli atti alla Procura Federale per accertare la responsabilità dei soggetti e delle società interessate in considerazione di eventuali comportamenti contrari allo spirito ed alla disciplina del Regolamento degli Agenti dei Calciatori

**5) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE CHERUBIN NICOLÒ, ATTUALMENTE TESSERATO REGGINA CALCIO S.P.A., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING**

La C.G.F per il deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie il calciatore Cherubin Nicolò dalle violazioni contestate e trasmette gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali responsabilità in capo al Cherubin e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Reggina Calcio S.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l'art. 1 comma 1 C.G.S.

**ORDINANZE**

**6) RICORSO DELLA F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007)**

La C.G.F rimette gli atti del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias), alla Procura Federale affinché accerti i profili inerenti l'asserita apocriefa della sottoscrizione interpellando il titolare della firma.

**7) RICORSO DELL' A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

La C.G.F dispone procedere, per il ricorso come sopra proposto dall' A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L' Aquila), a CTU tecnico-grafica sulla firma posta ed attribuita al calciatore Pierini in calce alla richiesta di tesseramento prot. 2007/973, alla luce delle scritture di comparazione e della relazione della dottoressa Mastropietro in atti, riservandosi ogni provvedimento.

-----

**Publicato in Roma il 30 Gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete